

ANDIGEL (Associazione Nazionale dei Direttori Generali) SUL DISEGNO DI PROPOSTE DI EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE AC 3118 - CARTA DELLE AUTONOMIE LOCALI

Sintesi delle proposte di emendamento presentate

Le proposte di emendamento al DDL AC 3118 intervengono su un quadro normativo estremamente ampio e complesso. Per questo motivo si è ritenuto utile presentare le diverse proposte di modifica mettendo a confronto la versione originaria del DDL AC3118 con la versione risultante dalle modificazioni proposte. Inoltre è stata aggiunta una colonna "note" che illustra le motivazioni alla base delle proposte di emendamento avanzate".

Si ritiene opportuno, inoltre, presentare in sintesi le linee guida generali alla base delle proposte di emendamento apportate.

Art. 24 (attribuzioni dei consigli)

- o Si propone l'eliminazione delle disposizioni che prevedono che il consiglio entri nel merito della determinazione delle dotazioni organiche e nell'organizzazione degli uffici e dei servizi. Si propone il ritorno alla situazione attuale, lasciando al consiglio il compito di definire i criteri generali, mentre spetta alla giunta determinare le scelte organizzative (ciò anche in relazione al rafforzato ruolo di gestione del personale affidato dalla Riforma Brunetta ai dirigenti). Si ritiene utile, invece, che i criteri generali dettati dal consiglio riguardino anche l'assetto del gruppo pubblico locale, e quindi degli organismi gestionali partecipati dall'ente stesso.
- o Si ritiene opportuno che il Consiglio abbia un ruolo ben definito nella definizione, nel monitoraggio e nella verifica definitiva delle linee programmatiche per azioni e progetti. Tale disciplina deve essere obbligatoria, ma le modalità di esercizio di tale ruolo devono essere lasciate all'autonomia statutaria degli enti.

Art. 28 (direttore generale degli enti locali)

Le proposte di emendamento apportate mirano a mantenere la **facoltà** per i comuni > di 15.000 abitanti di nominare un direttore generale e la possibilità di ricorrere a tale figura, in convenzione, per i comuni < di 15.000 abitanti, come previsto nella normativa attuale.

Tuttavia si qualifica maggiormente il processo di individuazione del direttore generale:

- o sebbene rimanga imprescindibile il rapporto fiduciario tra Sindaco e direttore generale, quest'ultimo deve essere scelto all'interno di un elenco certificato di direttori generali, curato da un organismo indipendente che consenta l'ammissione a tale elenco solo a figure in possesso dei necessari requisiti professionali;

- o l'incarico di direttore generale viene reso incompatibile con quello di segretario all'interno del medesimo ente. Tale incompatibilità è giustificata dal differente ruolo che tali figure assumono nell'ente: un ruolo manageriale, legato all'efficiente ed efficace attuazione degli obiettivi del programma di mandato, per il direttore generale. Un ruolo di presidio indipendente ed imparziale della legittimità e della regolarità amministrativa dei processi interni all'ente, per il Segretario. Tale ruolo, per il segretario, si sostanzia anche nella proposta di attribuire allo stesso il presidio della funzionalità complessiva del sistema dei controlli interni, quando non è presente il Direttore generale, divenendo il referente dell'ente nei rapporti con la Corte dei conti. Per attuare con maggiore efficacia tale suddivisione di ruoli, si ritiene necessario un meccanismo di nomina che consenta al segretario di svolgere le proprie funzioni in una posizione di indipendenza dal Sindaco e dall'organo esecutivo: si può proporre, per esempio, che la nomina del segretario si effettua dal Consiglio, con maggioranza di due terzi dei componenti.
- o l'incompatibilità tra incarico di direttore generale e quello di segretario dovrebbe scoraggiare la prassi diffusa di utilizzare l'incarico di direttore generali quasi come un "surplus", un "bonus" retributivo aggiuntivo ai segretari. La nomina di un direttore generale, a questo punto, diviene una scelta consapevole di investimento per l'ente.
- o è comunque possibile, per i segretari in possesso dei requisiti (ed inseriti, quindi, nell'elenco certificato dei direttori generali) assumere incarichi di direttore generale in enti in cui non svolgono contemporaneamente la funzione di segretario.

Art. 29 (Disposizioni in materia di controlli negli enti locali)

Comma 1

Si propone una modifica alla denominazione dell'articolo 49 del TUEL: da "pareri dei responsabili di servizi" a "pareri sulle proposte di deliberazione", in quanto l'articolo disciplina solo tale casistica, e non fa riferimento a tutti i pareri resi dai responsabili dei servizi su atti amministrativi dell'ente.

Comma 2

Le proposte di emendamento presentate mirano ad una razionalizzazione e ad una semplificazione del sistema dei controlli interni, pur condividendo l'ampliamento delle tematiche proposto dal DDL AC3118. In particolare, le disposizioni sul sistema dei controlli interni sono state riportate tutte all'interno della medesima sezione del TUEL, abrogando gli artt. 196 e segg. sul controllo di gestione. Ciò rende la disciplina dei controlli interni più organica e leggibile. Si propone, inoltre, una maggiore autonomia degli enti nell'impostazione dei controlli, pur nell'obbligatorietà del rispetto dei principi dettati dalla normativa.

Si prevede uno **sviluppo del sistema dei controlli interni a tre livelli**, a seconda della dimensione degli enti:

- o *Province e comuni > di 15.000 abitanti* → Si prevede uno sviluppo completo del sistema dei controlli interni, sia nelle tipologie, sia nelle modalità attuative. Le tipologie di controlli interni previste sono il controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo strategico, controllo degli equilibri finanziari, controllo sugli organismi gestionali partecipati, controllo sulla qualità dei servizi erogati. Le modalità attuative, delineate negli artt. 147 bis e seguenti, definiscono i principi che gli enti devono seguire



nell'impostazione di ogni tipologia di controllo, lasciando la disciplina di dettaglio alla loro autonoma regolazione. Questi enti, che devono sviluppare un sistema di controlli interni più evoluto, sono anche quelli che hanno l'obbligo di redigere il PEG e la facoltà di nominare il direttore generale;

o *Comuni > 5.000 e <=15.000 abitanti* → Si prevede uno sviluppo completo del sistema dei controlli interni, con tutte le tipologie previste dalla nuova formulazione dell'art. 147 del TUEL. Tuttavia si lascia piena autonomia nell'impostazione dei controlli sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi. Questi enti sono quelli che hanno anche la facoltà di nominare il direttore generale in convenzione, mentre non hanno l'obbligo del PEG;

o *Comuni < di 5.000 abitanti* → Questi comuni, oltre ad avere un regime contabile semplificato ai sensi dell'art. 27 del DDL, sviluppano un sistema di controlli interni più semplificato, prevedendo come obbligatori il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, il controllo strategico e il controllo degli equilibri finanziari.

In merito **all'impostazione organizzativa del sistema dei controlli interni:**

o si propone l'attribuzione al direttore generale del compito di regia e di verifica complessiva della funzionalità e dell'efficacia del sistema dei controlli interni, con il supporto delle altre figure coinvolte. Il direttore generale si interfaccia con la Corte dei conti, per quanto riguarda la verifica della funzionalità dei controlli interni, anche mediante l'inoltro annuale di un report sullo stato di implementazione del sistema dei controlli interni. In assenza del Direttore generale questo ruolo di regia complessiva sul sistema dei controlli interni viene assunto dal segretario;

o si propone di mantenere l'impostazione originaria del DDL con riferimento alle responsabilità sul controllo di regolarità amministrativa e contabile: in fase preventiva, ogni responsabile di servizio con il parere di regolarità tecnica e il responsabile finanziario con il parere di regolarità contabile. In fase successiva, un ruolo diretto del segretario nella revisione a campione della correttezza amministrativa dei dati adottati. In questo modo il segretario assume una funzione di *internal auditor* in grado di verificare e garantire la legittimità complessiva delle procedure interne;

o il controllo sugli equilibri finanziari vede coinvolti tutti i soggetti le cui decisioni sono in grado di influenzare la situazione finanziaria dell'ente. Vengono enfatizzati il ruolo di controllo e di vigilanza, secondo le rispettive responsabilità, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione;

o per le altre tipologie di controllo viene lasciata piena autonomia ai singoli enti nell'individuare le strutture operative deputate al loro presidio;

o Il sistema dei controlli interni deve trovare piena integrazione con il sistema di valutazione delle performance ai sensi dell'art. 16 del Decreto Brunetta;

o Viene agevolato il ruolo di controllo della Corte dei conti sulla funzionalità dei controlli interni, attraverso la previsione dell'obbligo di trasmissione di un referto sullo stato di attuazione dei controlli interni da parte di tutti gli enti. Tale obbligo sostituisce quello attualmente vigente per il referto del controllo di gestione.

In merito **alle tipologie di controlli:**



- Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non muta sostanzialmente, rispetto all'impostazione originaria del DDL. Si propone di semplificare il quadro dei pareri richiesti ai responsabili dei servizi, eliminando il parere di congruità e facendo confluire le verifiche ivi previste all'interno del parere di regolarità tecnica, per i comuni > di 5.000 abitanti e le province.
- Il controllo di gestione viene riformulato e la sua disciplina viene collocata nell'ambito del sistema dei controlli interni. Sono state eliminate alcune disposizioni di carattere prettamente operativo, lasciando solo alcune norme di principio a cui gli enti devono adeguarsi nell'impostazione del sistema;
- Il controllo strategico viene ridefinito, ampliandone la portata e differenziandolo nettamente dal controllo di gestione;
- Il controllo sugli equilibri finanziari viene definito attraverso un articolo dedicato (come per le altre tipologie di controllo);
- Il controllo sulle società partecipate viene esteso a tutti gli organismi gestionali partecipati dall'ente, quale che sia la loro forma giuridica;
- Il controllo sulla qualità dei servizi non contiene variazioni sostanziali rispetto all'impostazione originaria del DDL.

Comma 3

Le proposte di emendamento effettuate sono finalizzate ad adeguare la normativa all'evoluzione dottrinale che, negli anni ha portato ad una concezione più ampia di "sistema di bilancio", mettendo la relazione previsionale e programmatica al centro del sistema dei documenti di programmazione dell'ente.

La lettura per programmi diviene l'elemento cardine di tutto il sistema di bilancio. Perciò all'art. 151 c. 8 del TUEL è stato modificato prevedendo un chiaro raccordo tra la struttura della relazione al rendiconto presentata dalla Giunta e la relazione previsionale e programmatica: la relazione al rendiconto deve essere articolata sulla base dei programmi deliberati nella relazione previsionale e programmatica.

Comma 4

IL PEG viene ridefinito valorizzandone appieno le potenzialità di strumento di budgeting dell'ente, enfatizzandone il raccordo e l'integrazione con la relazione previsionale programmatica: gli obiettivi del PEG, infatti, devono essere strumentali all'attuazione delle finalità definite nei programmi della Relazione previsionale e programmatica.

Vengono eliminate alcune disposizioni che disciplinano nel dettaglio la struttura contabile del PEG, prevedendo comunque l'articolazione dell'entrate e delle spese in capitoli.

Il PEG deve essere in grado di esplicitare il collegamento tra obiettivi, risorse e responsabilità organizzative.

Anche in questo caso, le proposte di emendamento effettuate, recepiscono le indicazioni elaborate nel tempo dai principi contabili in materia.

Art. 30 (Revisione economico-finanziaria)

Si riporta all'interno dell'art. 30 del DDL una disposizione prevista dall'art. 29 c. 5 del DDL originario. Tale comma, riscriveva per intero l'art. 196 del TUEL, sul controllo di gestione, inserendo una disposizione riguardante le modalità di nomina dei revisori che risultava evidentemente fuori luogo.



Perciò si è ritenuto opportuno riportare tale disposizione all'interno dell'articolo 30.

In virtù di ciò, si prevede che la nomina dell'organo di revisione sia effettuata dal Consiglio a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, salva diversa disposizione statutaria. Questa disposizione dovrebbe garantire una maggiore indipendenza del revisore nell'esercizio delle proprie funzioni.

Elenco dettagliato delle proposte di emendamento presentate

In grassetto sono riportate le parti aggiunte o modificate. In barrato sono evidenziate le parti soppresse

Testo originario DDL AC 3118	Proposte di modifica ¹	Note
ART. 24. (Attribuzioni dei consigli).	ART. 24. (Attribuzioni dei consigli).	
1. Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: « salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi » sono soppresse; b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: « a-bis) dotazioni organiche dell'ente, delle aziende speciali e delle società controllate non quotate nei mercati regolamentati»;	1. Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), dopo le parole: « salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi » sono soppresse aggiunte le seguenti: “, nonché delle aziende speciali, delle società controllate non quotate nei mercati regolamentati e degli altri organismi gestionali controllati dall'ente”; b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: « a-bis) dotazioni organiche dell'ente, delle aziende speciali e delle società controllate non quotate nei mercati regolamentati»;	Si ritiene che il potere di indirizzo del consiglio vada limitato alla definizione dei criteri generali di organizzazione dell'ente, lasciando alla Giunta il compito di definire l'organizzazione degli uffici e dei servizi. Condivisibile, invece, l'idea di estendere i “criteri generali” del consiglio all'assetto dell'intero gruppo pubblico locale e degli enti che ne fanno parte.

¹ In grassetto sono riportate le parti aggiunte o modificate. In barrato sono evidenziate le parti soppresse

Testo originario DDL AC 3118	Proposte di modifica	Note
c) dopo la lettera b) è inserita la seguente: « b-bis) nomina degli organismi di valutazione e controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 »;	c) dopo la lettera b) è inserita la seguente: « b-bis) nomina degli organismi di valutazione e controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 indipendenti di valutazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. »;	È un riferimento più specifico alla riforma Brunetta e al sistema di valutazione della performance
d) alla lettera f), le parole: « con esclusione della » sono sostituite dalle seguenti: «inclusa la »; e) dopo la lettera g) è inserita la seguente: « g-bis) ricapitalizzazione di società partecipate e finanziamenti da parte dei soci alle medesime »; f) dopo la lettera m) è inserita la seguente: « m-bis) approvazione, entro il 31 gennaio antecedente alla scadenza del mandato consiliare, del documento di verifica conclusiva delle linee programmatiche di cui al comma 3 del presente articolo e all'articolo 46, comma 3 ».	d) alla lettera f), le parole: « con esclusione della » sono sostituite dalle seguenti: «inclusa la »; e) dopo la lettera g) è inserita la seguente: « g-bis) ricapitalizzazione di società partecipate e finanziamenti da parte dei soci alle medesime »; f) dopo la lettera m) è inserita la seguente: « m-bis) approvazione, entro il 31 gennaio antecedente alla scadenza del mandato consiliare, del documento di verifica conclusiva delle linee programmatiche di cui al comma 3 del presente articolo e all'articolo 46, comma 3 ». 1bis. Il comma 3 dell'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente: "3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica e conclusiva dell'attuazione delle linee programmatiche di cui all'art. 46, c. 3. "	La lettera m-bis lederebbe l'autonomia statutaria dell'ente locale. Non si ritiene necessario introdurre per legge una scadenza per la verifica finale delle linee programmatiche. Tale verifica finale va necessariamente prevista, ma all'interno dello Statuto dell'ente. Perciò si propone di rimodulare l'art. 42, c. 3 prevedendo esplicitamente la verifica periodica "e conclusiva". Tale verifiche, peraltro, dovrebbero scaturire dal controllo strategico di cui all'art. 147ter.
2. All'articolo 44 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-bis. Il consiglio comunale o provinciale, secondo le modalità previste dal relativo regolamento, al fine di acquisire elementi di valutazione in relazione alle deliberazioni da adottare, può disporre l'audizione di personalità particolarmente esperte ».	2. All'articolo 44 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-bis. Il consiglio comunale o provinciale , secondo le modalità previste dal relativo regolamento, al fine di acquisire elementi di valutazione in relazione alle deliberazioni da adottare, può disporre l'audizione di personalità particolarmente esperte ».	
3. Il comma 3 dell'articolo 48 del testo unico è abrogato.	3. Il comma 3 dell'articolo 48 del testo unico è abrogato.	Si ritiene necessario mantenere tale attribuzione in capo alla Giunta
<p style="text-align: center;">ART. 28. (Direttore generale degli enti locali).</p> <p>1. All'articolo 108 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo del comma 1, le parole: « superiore</p>	<p style="text-align: center;">ART. 28. (Direttore generale degli enti locali).</p> <p>1. All'articolo 108 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo del comma 1, le parole: « superiore</p>	Non si ritiene necessario innalzare il limite minimo di abitanti oltre il quale è prevista la facoltà di nominare il direttore generale. Si intende qualificare la professionalità

Testo originario DDL AC 3118	Proposte di modifica	Note
<p>ai 15.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « superiore ai 65.000 abitanti »;</p> <p>b) al primo periodo del comma 3, le parole: « inferiore ai 15.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « inferiore ai 65.000 abitanti » e le parole: « i 15.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « i 65.000 abitanti ».</p>	<p>ai 15.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « superiore ai 65.000 abitanti »;</p> <p>b) al primo periodo del comma 3, le parole: « inferiore ai 15.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « inferiore ai 65.000 abitanti » e le parole: « i 15.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « i 65.000 abitanti ».</p> <p>a) il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>“1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, il quale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale:</p> <p>a) la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto nonché la proposta di piano esecutivo di gestione;</p> <p>b) l'esercizio del controllo di gestione e la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale o che esercita funzioni dirigenziali;</p> <p>c) la sottoscrizione, assumendone piena responsabilità, delle certificazioni di bilancio previste dall'ordinamento finanziario e contabile, di cui al testo unico;</p> <p>d) il coordinamento complessivo del sistema dei controlli interni di cui all'art. 147;</p> <p>A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia”.</p> <p>b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>2. Il direttore generale è nominato al di fuori della dotazione organica, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Il</p>	<p>del direttore generale attraverso l'istituzione di un albo certificato da un organismo indipendente.</p> <p>Si ritiene opportuno separare le funzioni del direttore generale da quelle del segretario all'interno del medesimo ente. I due incarichi non possono essere contemporaneamente attribuiti alla medesima persona all'interno di un ente.</p>

Testo originario DDL AC 3118	Proposte di modifica	Note
	<p>direttore generale deve essere scelto nell'ambito dell'apposito elenco certificato di cui all'art. 108bis. A tale figura verrà applicato un contratto di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore al mandato del Sindaco o del Presidente della provincia entro i limiti retributivi definiti, anche per classi demografiche degli enti, dal Ministero della Funzione Pubblica di concerto con le associazioni rappresentative degli enti locali. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale.</p> <p>L'incarico di Direttore Generale può essere conferito altresì al Segretario o ad un Dirigente previsto nella dotazione organica dell'Ente se compresi nell'apposito elenco certificato di cui all'art. 108 bis.</p> <p>I soggetti così individuati se dipendenti da pubbliche amministrazioni, compresi quelli dello stesso ente, sono collocati in aspettativa senza assegni, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art 19 del dlgs 165/2001</p> <p>c) Il comma 4 è sostituito dal seguente: L'incarico di direttore generale e quello di segretario sono incompatibili all'interno del medesimo ente.</p> <p>2. L'art. 97, comma 4, lett. 3 del testo unico è abrogato.</p> <p>3. Dopo l'articolo 108 del testo unico è introdotto il seguente articolo: "Art. 108bis. – (Elenco certificato dei direttori generali).</p> <p>1. L'elenco certificato dei direttori generali dovrà essere gestito con criteri professionali da un ente terzo incaricato dalle associazioni rappresentative degli enti locali. L'appartenenza all'elenco dovrà essere acquisita dopo verifica del curriculum e dei risultati raggiunti nel proprio percorso professionale. I requisiti minimi di accesso all'elenco non potranno in ogni caso essere inferiori a quelli che danno accesso alla qualifica dirigenziale.</p> <p>2. L'inclusione nell'elenco ha durata quinquennale e</p>	

Testo originario DDL AC 3118	Proposte di modifica	Note
	<p>verrà prorogata in caso di effettivo svolgimento della funzione per almeno 3 anni. In caso di inattività nella funzione specifica e di attività inferiore ai 3 anni nel quinquennio, il mantenimento nell'elenco dovrà essere sottoposto a nuova verifica con modalità simili a quella della prima inclusione.</p> <p>3. In sede di prima applicazione entrano a far parte dell'elenco certificato i soggetti, ivi compresi i segretari comunali o provinciali, che hanno esercitato il ruolo di Direttore generale nei comuni sopra i 15.000 abitanti o nelle province per almeno un triennio nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della presente legge. Anche a questi si applica quanto previsto al comma 2.</p>	

Testo originario DDL AC 3118	Proposte di modifica ²	Note
<p style="text-align: center;">CAPO IX CONTROLLI ART. 29.</p> <p style="text-align: center;">(Disposizioni in materia di controlli negli enti locali).</p> <p>1. L'articolo 49 del testo unico è sostituito dal seguente: « ART. 49. – (Pareri dei responsabili dei servizi). – 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi ».</p>	<p style="text-align: center;">CAPO IX CONTROLLI ART. 29.</p> <p style="text-align: center;">(Disposizioni in materia di controlli negli enti locali).</p> <p>1. L'articolo 49 del testo unico è sostituito dal seguente: « ART. 49. – (Pareri sulle proposte di deliberazione). – 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi ».</p>	
<p>2. L'articolo 147 del testo unico è sostituito dai seguenti: « ART. 147. – (Tipologia dei controlli interni). – 1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a: a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede</p>	<p>2. L'articolo 147 del testo unico è sostituito dai seguenti: « ART. 147. – (Tipologia dei controlli interni). – 1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a: a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi, azioni realizzate, risorse impiegate, costi e risultati;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - È opportuno ridefinire in termini più ampi il controllo strategico, non limitandolo ad una mera verifica dello stato di attuazione dei programmi. - Alla disciplina del controllo sugli equilibri finanziari va dedicato un articolo autonomo, così come si è fatto per le altre tipologie di controlli interni; - Per le stesse ragioni, nel capo del TUEL dedicato ai controlli interni occorre riportare per intero la disciplina del controllo di gestione, inserendo un articolo autonomo dopo

² In grassetto sono riportate le parti aggiunte o modificate. In barrato sono evidenziate le parti soppresse

Testo originario DDL AC 3118	Proposte di modifica	Note
<p>di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;</p> <p>d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno, mediante un'assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi. L'organo esecutivo approva con propria deliberazione ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari, da effettuare con cadenza trimestrale. Le verifiche periodiche valutano l'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente;</p> <p>e) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;</p> <p>f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.</p> <p>2. Le lettere d), e) e f) del comma 1 si applicano solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle province.</p> <p>3. I controlli interni sono organizzati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione dei controlli interni il segretario</p>	<p>c) valutare il posizionamento strategico dell'ente, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti rispetto all'evoluzione del contesto ambientale di riferimento;</p> <p>d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno, mediante un'assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi. L'organo esecutivo approva con propria deliberazione ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari, da effettuare con cadenza trimestrale. Le verifiche periodiche valutano l'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente;</p> <p>e) verificare attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali assegnati, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;</p> <p>f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.</p> <p>2. Le lettere d, e) e f) del comma 1 si applicano solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle province. Le disposizioni di cui agli articoli 147-sexies e 147-septies costituiscono obbligo solo per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e</p>	<p>l'art. 147 ed abrogando gli art. 196 e segg.</p> <p>- Occorre prevedere uno sviluppo integrato tra sistema dei controlli interni e sistema di valutazione della performance ex Riforma Brunetta;</p> <p>- Il sistema dei controlli interni deve essere oggetto di verifica della Corte dei conti. Nel comma 6 si propone che sia il segretario a presentare un referto sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni. Tale disposizione sostituisce quelle inerenti al referto sul controllo di gestione. In questo modo si valorizza il ruolo del Segretario quale soggetto che presidia la regolarità delle procedure, secondo una logica di <i>internal auditing</i>. Per rafforzare ulteriormente tale posizione di indipendenza ed imparzialità occorrerebbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> o prevedere che il segretario non possa assumere l'incarico di direttore generale negli enti in cui è segretario (come già proposto); o modificare i meccanismi di nomina del segretario togliendo tale competenza al Sindaco e pensando ad altre modalità che rendano il Segretario più indipendente (es. Consiglio con maggioranza qualificata, oppure Corte dei conti). <p>L'art. 147 c. 2, come riformulato, prevede diversi livelli di implementazione del sistema dei</p>

Testo originario DDL AC 3118	Proposte di modifica	Note
<p>dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di controllo, laddove istituite.</p> <p>4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.</p>	<p>per le province.</p> <p>3. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili di settore dei servizi, le unità di controllo, laddove istituite.</p> <p>4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.</p> <p>5. Il sistema dei controlli interni deve essere organizzato garantendo l'integrazione con il sistema di valutazione della performance definito ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.</p> <p>6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio del controllo collaborativo sulla gestione degli enti locali verificano il funzionamento dei controlli interni ai sensi dell'art. 7, comma 7 della Legge 5 giugno 2003, n. 131. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia, con il supporto del direttore generale, quando presente, o il segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, seguendo gli indirizzi emanati in merito dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti. Il referto è altresì inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.</p>	<p>controlli interni, in relazione alle dimensioni degli enti.</p> <ul style="list-style-type: none"> o i comuni > 15.000 e le province hanno l'obbligo di un sistema dei controlli completo. Questi sono anche quelli che hanno l'obbligo del PEG e la facoltà di introdurre il direttore generale; o i comuni >= 5.000 e < 15.000. Hanno l'obbligo di introdurre tutte le tipologie di controllo interno, ma hanno piena libertà nel definire le modalità di controllo di organismi partecipati e qualità dei servizi. Questi enti, inoltre, non hanno obbligo del PEG ed hanno la facoltà di introdurre il direttore generale solo in convenzione; o i comuni <5.000 abitanti hanno adempimenti contabili semplificati e sistema dei controlli interni limitato al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo di gestione, al controllo strategico e al controllo degli equilibri finanziari.

Testo originario DDL AC 3118	Proposte di modifica	Note
<p>ART. 147-bis. – (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). – 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.</p> <p>2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.</p> <p>3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.</p>	<p>ART. 147-bis. – (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). – 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.</p> <p>1bis. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, con il parere di regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, nonché il comprovato confronto competitivo, anche tenuto conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali verifiche devono risultare nei provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, nelle determinazioni a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.</p> <p>2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale</p>	<p>Il comma 1bis introdotto, riprende le disposizioni che il progetto di legge prevede nell'art. 151, c. 5. Si ritiene che queste disposizioni trovino una collocazione più organica nell'art. 147bis. Inoltre si è eliminato il riferimento al "parere di congruità", estendo le verifiche che vengono richieste nel parere di regolarità tecnica per gli enti superiori a 5000 abitanti. L'emissione di un parere di regolarità e di un parere di congruità rischia di creare duplicazioni e complicazioni.</p>

Testo originario DDL AC 3118	Proposte di modifica	Note
	<p>effettuata con motivate tecniche di campionamento. 3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.</p>	
	<p>ART. 147-ter. – (Controllo di gestione) 1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. 2. Il controllo di gestione è svolto secondo modalità definite dal regolamento di contabilità dell'ente, nel rispetto dei principi del presente articolo. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in assenza, al segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi. 3. Il controllo di gestione si articola in almeno tre fasi: a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato; b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa. 4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta confrontando le risorse acquisite, i costi dei servizi e il livello delle prestazioni rese con i parametri gestionali</p>	<p>Le norme sul controllo di gestione vengono riportate all'interno della sezione dedicata al sistema dei controlli interni, per dare più organicità alla disciplina. L'articolo detta alcuni principi generali che devono caratterizzare il controllo di gestione, senza entrare nel dettaglio delle modalità organizzative ed operative che vengono lasciate ai singoli enti.</p>

Testo originario DDL AC 3118	Proposte di modifica	Note
	<p>dei servizi resi da altri enti locali.</p> <p>5. Le risultanze del controllo di gestione sono rivolte agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.</p>	
<p>ART. 147-ter. – (Controllo strategico). – 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.</p> <p>2. L'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definire con il proprio regolamento di contabilità in base a quanto previsto dallo statuto.</p>	<p>ART. 147-ter quater. – (Controllo strategico). – 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, Nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa l'ente locale definisce metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione e alla valutazione degli impatti ottenuti sui bisogni e sulle aspettative della collettività, dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti dello stato di attuazione dei programmi, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.</p> <p>2. L'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definire con il proprio regolamento di contabilità in base a quanto previsto dallo statuto.</p> <p>2. L'organo esecutivo dell'ente presenta al consiglio rapporti periodici sugli esiti del controllo strategico anche al fine di consentire la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti secondo le linee approvate dai consigli medesimi.</p>	<p>Si propone una concezione di controllo strategico non focalizzata sulla mera verifica dello stato di attuazione dei programmi, ma tesa a valutare in senso più ampio l'attualità delle strategie adottate da un ente.</p> <p>Si ritiene, inoltre, opportuno lasciare autonomia ai singoli enti nell'organizzare le strutture preposte al controllo strategico.</p>

Testo originario DDL AC 3118	Proposte di modifica	Note
	<p>Art. 147- quinquies (Controllo degli equilibri finanziari). –</p> <p>1. Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.</p> <p>2. Il controllo degli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente, ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.</p> <p>3. Il controllo degli equilibri finanziari valuta anche l'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente</p>	<p>Si ritiene opportuno creare un articolo ad hoc sul controllo degli equilibri finanziari, analogamente a quanto fatto per le altre tipologie di controllo. Pare opportuno sottolineare il coinvolgimento di tutti gli attori che, con le proprie decisioni, possono esercitare un'influenza sugli equilibri economico – finanziari complessivi dell'ente. Tuttavia va rimarcata la responsabilità specifica del servizio finanziario e dell'organo di revisione. Infine si ritiene necessario un rimando generale alle norme che disciplinano il patto di stabilità interno e il concorso degli EE.LL. agli obiettivi di finanza pubblica, poiché queste influiscono in modo diretto sulle modalità operative dei controlli finanziari.</p>

Testo originario DDL AC 3118	Proposte di modifica	Note
<p>ART. 147-quater. – (Controlli sulle società partecipate). –</p> <p>1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale.</p> <p>Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.</p> <p>2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.</p> <p>3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.</p> <p>4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.</p>	<p>ART. 147-quater sexies. – (Controlli sulle società partecipate sugli organismi gestionali). – 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate organismi gestionali partecipati dallo stesso ente locale.</p> <p>Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, i cui dirigenti ne assumono la responsabilità.</p> <p>2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, l'organismo partecipato secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società e l'organismo partecipato, la situazione organizzativa, gestionale e contabile delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.</p> <p>Gli atti istitutivi delle Società partecipate prevedono obbligatoriamente modalità per l'efficace e tempestivo accesso alle informazioni di cui al primo capoverso da parte degli enti titolari di quote minoritarie al fine di consentire un'adeguata e tempestiva informazione ai cittadini sull'organizzazione e sulla qualità dei servizi.</p> <p>3. Il sistema dei controlli di cui al comma 1 dovrà prevedere il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate degli organismi gestionali, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.</p> <p>4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante</p>	<p>Si intende estendere la portata del dettato normativo a tutte le tipologie di organismi partecipati dall'ente, qualunque sia la loro forma giuridica (società, fondazione, azienda speciale, ecc.)</p>

Testo originario DDL AC 3118	Proposte di modifica	Note
	bilancio consolidato, secondo la competenza economica.	

Testo originario DDL AC 3118	Proposte di modifica	Note
<p>ART. 147-quinquies. – (Controllo sulla qualità dei servizi). – 1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati riguarda sia i servizi erogati direttamente dall'ente, sia i servizi erogati tramite società partecipate o in appalto ed è svolto secondo modalità definite in base all'autonomia organizzativa dell'ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'utente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini.</p>	<p>ART. 147-quinquies septies. – (Controllo sulla qualità dei servizi). – 1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati riguarda sia i servizi erogati direttamente dall'ente, sia i servizi erogati tramite società partecipate organismi gestionali partecipati o in appalto ed è svolto secondo modalità definite in base all'autonomia organizzativa dell'ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'utente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini.</p>	
<p>ART. 147-sexies. – (Ambito di applicazione). – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 147-quater e 147-quinquies costituiscono obbligo solo per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province ».</p>	<p>ART. 147-sexies. – (Ambito di applicazione). – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 147-quater e 147-quinquies costituiscono obbligo solo per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province ».</p>	<p>Il contenuto di questo articolo è confluito, con modificazioni, nella nuova formulazione dell'art. 147, c. 2.</p>



Testo originario DDL AC 3118	Proposte di modifica ³	Note
<p>3. L'articolo 151 del testo unico è sostituito dal seguente: « ART. 151. – (Principi in materia di contabilità). – 1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine di cui al primo periodo può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.</p> <p>2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.</p> <p>3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.</p> <p>4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.</p>	<p>3. L'articolo 151 del testo unico è sostituito dal seguente: « ART. 151. – (Principi in materia di contabilità). – 1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre i documenti di programmazione e previsione del sistema di bilancio il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, coerenza, pareggio finanziario, trasparenza e pubblicità, valenza pluriennale del sistema di bilancio, lettura non solo contabile dei documenti, coerenza ed interdipendenza dei vari segmenti del sistema di bilancio. Il termine di cui al primo periodo può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.</p> <p>2. I documenti di programmazione e previsione del sistema di bilancio da deliberare ai sensi del comma 1 sono la il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un il bilancio pluriennale, di durata pari a quello della regione di appartenenza, il bilancio annuale di previsione e degli gli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.</p> <p>3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne almeno la lettura per programmi, servizi e interventi.</p> <p>4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.</p>	<p>In armonia con l'evoluzione dottrinale, rappresentata dai principi contabili emanati dall'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, si ritiene opportuno passare da una visione limitata al bilancio annuale di previsione ad una visione che privilegia il concetto di "sistema di bilancio" (di cui il bilancio annuale di previsione è uno solo dei componenti).</p> <p>La riformulazione del comma 2, evidenzia il ruolo primario della relazione previsionale e programmatica all'interno dei documenti di programmazione del sistema di bilancio da approvare annualmente.</p>

³ In grassetto sono riportate le parti aggiunte o modificate. In barrato sono evidenziate le parti soppresse

Testo originario DDL AC 3118	Proposte di modifica	Note
<p>5. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di congruità, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Con il parere di congruità, il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, il comprovato confronto competitivo, anche tenuto conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p> <p>6. Il parere di congruità è rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.</p> <p>7. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.</p> <p>8. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.</p> <p>9. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo».</p>	<p>5. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di congruità, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Con il parere di congruità, il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, il comprovato confronto competitivo, anche tenuto conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p> <p>6. Il parere di congruità è rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.</p> <p>7. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.</p> <p>8. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti e dei costi sostenuti in attuazione dei programmi deliberati nella relazione previsionale e programmatica.</p> <p>9. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo».</p>	<p>Il contenuto del comma 5 è stato riportato, con modificazioni, nella nuova formulazione dell'art 147bis.</p> <p>Al comma 8 si ritiene opportuno creare un collegamento più forte tra relazione al rendiconto e relazione previsionale e programmatica, in modo da rendere più agevole la comparazione tra obiettivi e risultati, anche da parte del consiglio.</p> <p>Al comma 9 si ritiene opportuno riportare al 30 giugno il termine finale di approvazione del rendiconto.</p>

Testo originario DDL AC 3118	Proposte di modifica	Note
<p>4. L'articolo 169 del testo unico è sostituito dal seguente: « ART. 169. – (Piano esecutivo di gestione). – 1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando le attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 2. Il piano esecutivo di gestione contiene un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei centri di costo e degli interventi in capitoli. 3. L'applicazione dei commi 1 e 2 è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i quali garantiscono comunque, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie. 4. La rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati è deliberata dall'organo esecutivo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unioni di comuni ».</p>	<p>4. L'articolo 169 del testo unico è sostituito dal seguente: « ART. 169. – (Piano esecutivo di gestione). – 1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato Ai fini dell'attuazione delle finalità dei programmi deliberati dal consiglio con la relazione previsionale e programmatica, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando le attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 2. Il piano esecutivo di gestione contiene un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei centri di costo e degli interventi di spesa in capitoli. La codifica contabile dei capitoli del PEG deve consentire la lettura dei budget di entrata e di spesa assegnati ai responsabili dei servizi, oltre alla chiara distinzione delle responsabilità di destinazione delle risorse da quelle connesse alla gestione dei procedimenti di accertamento delle entrate ed alla gestione dei procedimenti di spesa; 3. L'applicazione dei commi 1 e 2 è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i quali garantiscono comunque, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie. 4. La rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati è deliberata dall'organo esecutivo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento.</p>	

Testo originario DDL AC 3118	Proposte di modifica	Note
	5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unioni di comuni ».	

Testo originario DDL AC 3118	Proposte di modifica	Note
<p>5. L'articolo 196 del testo unico è sostituito dal seguente: « ART. 196. – (Controllo di gestione). –</p> <p>1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dai propri statuti e regolamenti di contabilità.</p> <p>2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.</p> <p>3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente.</p> <p>Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in assenza, al segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.</p>	<p>5. L'articolo 196 del testo unico è sostituito dal seguente: « ART. 196. – (Controllo di gestione). –</p> <p>1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dai propri statuti e regolamenti di contabilità.</p> <p>2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.</p> <p>3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente.</p> <p>Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in assenza, al segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.</p>	<p>Queste disposizioni sono state riportate, con modificazioni, nella nuova formulazione proposta per l'art. 147ter.</p> <p>Il comma 8, che definisce le modalità di nomina dei revisori, non è collocato correttamente. Tale disposizione va ripresa nell'art. 30 del DDL, dedicato all'organo di revisione.</p>

Testo originario DDL AC 3118	Proposte di modifica	Note
<p>4. Il controllo di gestione si articola in almeno tre fasi: a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato; b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.</p> <p>5. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.</p> <p>6. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite e i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali.</p> <p>7. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione dei controlli di gestione fornisce, con cadenza periodica e con modalità definite secondo la propria autonomia organizzativa, le conclusioni del predetto controllo agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. Il resoconto annuale finale del predetto controllo è trasmesso anche alla Corte dei conti.</p> <p>8. I revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti dal consiglio dell'ente locale, salva diversa disposizione statutaria ».</p>	<p>4. Il controllo di gestione si articola in almeno tre fasi: a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato; b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.</p> <p>5. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.</p> <p>6. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite e i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali.</p> <p>7. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione dei controlli di gestione fornisce, con cadenza periodica e con modalità definite secondo la propria autonomia organizzativa, le conclusioni del predetto controllo agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. Il resoconto annuale finale del predetto controllo è trasmesso anche alla Corte dei conti.</p> <p>8. I revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti dal consiglio dell'ente locale, salva diversa disposizione statutaria ».</p>	

Testo originario DDL AC 3118	Proposte di modifica	Note
<p>6. Gli articoli 197, 198 e 198-bis del testo unico sono abrogati.</p> <p>7. Le disposizioni del testo unico in materia di controlli, di programmazione e di controllo di gestione, come modificate e integrate dal presente articolo, si applicano fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.</p>	<p>6. Gli articoli 196, 197, 198 e 198-bis del testo unico sono abrogati.</p> <p>7. Le disposizioni del testo unico in materia di controlli, di programmazione e di controllo di gestione, come modificate e integrate dal presente articolo, si applicano fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.</p>	<p>Tutta la disciplina del controllo di gestione viene riportata all'interno della sezione dedicata al sistema dei controlli interni (art 147 e art. 147ter). In questo modo si garantisce maggiore organicità alla materia. Anche il collegamento con le disposizioni del Decreto Brunetta è stato riportato nella nuova formulazione dell'art. 147.</p>

Testo originario DDL AC 3118	Proposte di modifica ⁴	Note
<p>ART. 30. (Revisione economico-finanziaria).</p> <p>1. All'articolo 234 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 2 è sostituito dai seguenti: « 2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:</p> <p>a) tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;</p> <p>b) tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.</p> <p>2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con l'Istituto dei revisori dei conti »;</p> <p>b) al comma 3, le parole: « 15.000 abitanti » sono</p>	<p>ART. 30. (Revisione economico-finanziaria).</p> <p>1. All'articolo 234 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono a maggioranza dei due terzi dei componenti, salva diversa disposizione statutaria, un collegio di revisori composto da tre membri.</p> <p>a-bis) il comma 2 è sostituito dai seguenti: « 2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:</p> <p>a) tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;</p> <p>b) tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.</p> <p>2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei</p>	<p>Si propone una maggioranza qualificata per la nomina dell'organo di revisione, al fine di rafforzarne l'autonomia e l'indipendenza anche con riferimento al ruolo di collaborazione con l'organo consiliare.</p>

⁴ In grassetto sono riportate le parti aggiunte o modificate. In barrato sono evidenziate le parti soppresse

Testo originario DDL AC 3118	Proposte di modifica	Note
<p>sostituite dalle seguenti: « 5.000 abitanti »;</p> <p>c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata, secondo i criteri definiti dallo statuto, ad un revisore unico o, a parità di oneri, ad un collegio composto di tre membri. In mancanza di definizione statutaria la revisione è affidata ad unico revisore ».</p> <p>2. Al comma 2 dell'articolo 236 del testo unico, le parole: « dai membri dell'organo regionale di controllo, » sono soppresse.</p> <p>3. All'articolo 239 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: « b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni; 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 4) proposte di ricorso all'indebitamento; 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa; 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali »; <p>b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: « c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà »;</p> <p>c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza</p>	<p>dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con l'Istituto dei revisori dei conti »;</p> <p>b) al comma 3, le parole: « 15.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 abitanti ». Le parole “a maggioranza assoluta dei membri” sono sostituite dalle seguenti: “a maggioranza dei due terzi dei componenti, salva diversa disposizione statutaria.”;</p> <p>c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata, secondo i criteri definiti dallo statuto, ad un revisore unico o, a parità di oneri, ad un collegio composto di tre membri. In mancanza di definizione statutaria la revisione è affidata ad unico revisore ».</p> <p>2. Al comma 2 dell'articolo 236 del testo unico, le parole: « dai membri dell'organo regionale di controllo, » sono soppresse.</p> <p>3. All'articolo 239 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola “regolamento” sono inserite le seguenti: “di contabilità”;</p> <p>a-bis) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: « b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, in materia di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni; 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 4) proposte di ricorso all'indebitamento; 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa; 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 7) proposte di regolamento di contabilità, economato- 	

Testo originario DDL AC 3118	Proposte di modifica	Note
<p>e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione »;</p> <p>d) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: « a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente ».</p>	<p>provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali »;</p> <p>b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: « c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà »;</p> <p>c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione »;</p> <p>d) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: « a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente ».</p>	



Testo originario DDL AC 3118	Proposte di modifica	Note



- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

1.

2.